

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 22 della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 17 maggio 1977, e successive modifiche, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione di un'apposita dichiarazione periodica IVA, utilizzando un modello da approvare con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Considerata l'opportunità di apportare delle modifiche al modello di dichiarazione IVA periodica, approvato con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999.

DECRETA:

Art. 1 Modello di dichiarazione IVA periodica

- 1. E' approvato il modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, in applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2000
- 2. E' inoltre approvata la busta da utilizzare per la presentazione del modello, di cui al comma precedente, alle banche convenzionate o alle agenzie delle Poste Italiane S.p.A.
- 3. Il modello di cui al comma 1 è costituito da un unico foglio fronte/retro ed è predisposto in due esemplari, uno destinato all'ufficio ed uno ad uso del contribuente, nei colori e con le caratteristiche di cui all'allegato A.

Art. 2

Reperibilità, autorizzazione alla stampa e trasmissione dei modelli

- 1. I modelli di dichiarazione IVA periodica sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle Finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal relativo sito Internet, sempre che rispettino le caratteristiche tecniche e di colore di cui all'allegato A.
- 2. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'articolo 1, e della relativa busta, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A; a tale scopo i modelli sono resi disponibili nel sito di cui al comma precedente in formato tipografico, per gli utenti che utilizzano tali formati per la stampa.
- **3.** E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e di colore richiamate nell'allegato A e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.
- 4. In caso di difficoltà nel reperimento delle buste di cui all'art. 1, possono essere utilizzate buste di colore bianco delle stesse dimensioni di quelle indicate nell'allegato A, sulle quali devono essere indicati nel lato sinistro in alto i dati relativi al codice fiscale, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome e domicilio fiscale del contribuente, nel lato sinistro in basso la dicitura DICHIARAZIONE IVA PERIODICA.
- 5. La trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati, indicati nell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.
- **6.** E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma precedente di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'articolo 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 Dicembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0 altezza cm 29,7.

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i

seguenti limiti:

larghezza: minima cm 21,5 - massima cm. 23,5 altezza: minima cm 30,2 - massima cm. 32,5.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Per la stampa dei modelli devono essere utilizzati i colori:

- rosso cieco - per le quadrettature riservate all'indicazione dei dati

- i bordi e tutti i fili interni dei riquadri

- il logo in alto a sinistra, con esclusione della dicitura "Dichiarazione Periodica"

- le diciture "DICHIARANTE", "FIRMA" e "Spazio riservato all'Ufficio"

- nero - tutte le altre diciture

- i codici dei vari righi

- le marche di riferimento

In corrispondenza delle quadrettature sono riportate le coordinate dell'angolo in basso a sinistra - espresse in decimi di pollice quelle relative alla posizione orizzontale "x", ed in sesti di pollice quelle relative alla posizione verticale "y"- partendo dall'origine zero corrispondente all'angolo in alto a sinistra della marca posta in alto a sinistra del modello.

Ciascun quadretto misura 2 decimi di pollice di larghezza e 1,6 in sesti di pollice di altezza.

Il contenuto grafico del modello deve risultare conforme al facsimile annesso al presente decreto e deve essere ricompreso all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

larghezza: 75 decimi di pollice altezza: 65 sesti di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale, sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica deve essere stampato, su fondo bianco, la seguente dicitura: "IVA/P2"; su ogni vertice dell'area grafica deve essere stampato un rettangolo (denominato marca); sia la dicitura che le marche, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: un decimo di pollice altezza: un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo e sull'ultimo sesto di pollice della prima e dell'ultima riga dell'area grafica.

La dicitura che precede la marca posta nella parte superiore dell'area grafica deve essere stampata con le seguenti caratteristiche: tipo carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice. L'ultimo carattere della predetta dicitura deve distare undici decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento in alto a destra.